

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 1/2023

All'udienza del 14 aprile 2023 la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 11 aprile 2023, prot. n. R-641 dal Tesserato Sig. Filippo Treno, allenatore del sodalizio HC Pistoia SSDARL e dalla società stessa, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Riccardo Fedi, entrambi rappresentati dall'Avv. Alberto Orsi, giusta procure allegate al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale di cui al comunicato ufficiale n. 113/2023 del 5.04.2023, con la quale era stata irrogata al giocatore sig. Filippo Treno del sodalizio HP Pistoia SSDARL la sanzione della squalifica di n. 3 (tre) giornate per aver, al termine della gara del campionato di Serie A1 Maschile, girone B, disputata tra il CUS Pisa e la HC Pistoia il 1 aprile 2023, più volte spinto e stratonato il medico di campo della squadra avversaria.

Con il ricorso e la successiva memoria di integrazione probatoria depositata, a seguito dell'avvenuta ostensione del verbale di gara e degli ulteriori documenti posti a fondamento della sanzione impugnata, i reclamanti censuravano il provvedimento del Giudice Sportivo perché frutto di una incompleta e travisata interpretazione dei fatti sommariamente riportati nel provvedimento sanzionatorio e nel referto arbitrale.

I reclamanti, infatti, deducevano che il provvedimento del Giudice Sportivo aveva sanzionato il Sig. Treno, allenatore della HC Pistoia, per aver *"a fine gara più volte spinto e stratonato il medico di campo della squadra avversaria"*, quest'ultimo, peraltro, punito con identica sanzione per il medesimo comportamento, non considerando che la condotta tenuta nell'occasione dal Sig. Treno era stata meramente difensiva a fronte di un'aggressione subita ad opera del medico di campo del CUS Pisa, il quale, in prossimità del centro del campo di gioco in occasione dei saluti a fine gara, spintonava ripetutamente il Treno medesimo, il quale

veniva poi raggiunto alle spalle da un altro soggetto, presumibilmente il massaggiatore del sodalizio avversario, che con una vigorosa spinta alle spalle lo scaraventava a terra in posizione prona dove veniva attinto da un violento pugno al volto dal giocatore del CUS Pisa, Sig. Colella Alessandro.

A riprova delle lesioni subite, i reclamanti producevano un referto di Pronto Soccorso recante una prognosi di 7 giorni, certificato di prolungamento di ulteriori 15 giorni e alcune foto del volto del ricorrente, nonché, infine, in allegato alla memoria integrativa, n.10 dichiarazioni testimoniali di tesserati del sodalizio HC Pistoia presenti alla gara.

I reclamanti, quindi, concludevano affinché la Corte Sportiva di Appello adita volesse in accoglimento del reclamo proposto: *“riformare con pronuncia di revoca/annullamento/modifica per riduzione la sanzione disciplinare della squalifica di tre gare irrogata con il provvedimento contenuto nel comunicato ufficiale n. 113 del 05.04.2023 a.s. 2022/2023 prot. N. 585...”*.

All’udienza di discussione tenutasi in data 14 aprile 2023, anche in modalità da remoto, partecipavano il Sig. Filippo Treno e il Presidente del sodalizio reclamante, Sig. Riccardo Fedi, i quali, avendone fatta espressa richiesta, venivano ascoltati sui fatti oggetto di reclamo, nonché l’Avv. Alberto Orsi, il quale illustrava ampiamente le ragioni del ricorso e insisteva per il suo accoglimento.

Il Collegio, ai sensi dell’art. 96, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo il direttore di gara, sig. Roberto Mastrogiacomo, il quale forniva i chiarimenti richiesti.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all’esito, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della motivazione.

MOTIVI

Preliminarmente, questa Corte ritiene che il Giudice Sportivo abbia esercitato correttamente il proprio potere sanzionatorio sulla base di quanto riportato nel verbale di gara.

Il verbale di gara compilato dagli arbitri, infatti, reca ampia descrizione degli accadimenti svoltisi alla loro presenza dei quali hanno potuto avere diretta visione e li descrive nei termini che seguono: *“alla fine della partita, durante i saluti fra le squadre e gli arbitri, notavamo all'interno del campo e più precisamente in prossimità della panchina del Pistoia, un gruppo di tesserati che discutevano animatamente. Ad un certo punto l'allenatore del Pistoia (Treno Filippo) ed il medico di campo (Zoppi Antonio) iniziavano a spingersi e stratonarsi fino a quando il Sig. Treno cadeva a terra. Calmati gli animi ci assicuravamo che le due squadre raggiungessero i rispettivi spogliatoi separatamente [...] Dopo circa 15 minuti entrava nel nostro spogliatoio il Dirigente del Pistoia Sig. Malvaso Mauro che ci informava che il sig. Treno aveva chiamato i carabinieri e che non si sentiva bene in quanto colpito da un pugno durante la colluttazione (da noi non visto mentre confermiamo le reciproche spinte e stratonni tra il Sig. Treno Filippo e il Sig. Zoppi) [...]”*.

Alla luce di quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie integrative, il Collegio, ai sensi dell'art. 96, comma 4 del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire il direttore di gara, sig. Roberto Mastrogiacomò il quale confermava puntualmente quanto riportato a verbale e precisava che il Sig. Treno era caduto a terra a seguito di una spinta più vigorosa da parte del Zoppi, fisicamente predominante e di nessun altro.

Su specifica domanda, poi, il direttore di gara interpellato ulteriormente precisava che né prima né dopo la caduta del Sig. Treno aveva visto altre persone avventarsi sullo stesso per colpirlo.

Tanto premesso, alla luce della costante giurisprudenza, anche di questa stessa Corte, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, deve riconfermarsi il consolidato principio

di diritto sportivo, in base al quale il verbale dell'arbitro ha valore di fede privilegiata di quanto riferito essersi verificato alla sua presenza e, pertanto, la dichiarazione degli ufficiali di gara assume valore di presunzione di veridicità, presunzione che non può essere scalfita da semplici dichiarazioni di segno parzialmente diverso rilasciate in forma libera da tesserati del sodalizio reclamante.

A parere di questa Corte, pertanto, atteso che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo trova la sua ragione nelle reciproche scorrettezze poste in atto a fine gara ed in particolare nelle spinte e strattoni intercorse con il medico di campo sig. Zoppi, anch'esso sanzionato, ampiamente documentate nel referto arbitrale e ribadite nelle successive precisazioni, il ricorso non può trovare accoglimento, ed in assenza di circostanze attenuanti, nello specifico tecnicamente neppure invocate, va confermata la sanzione comminata da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

P.Q.M.

La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva

- visti gli articoli 109 e 82, comma 1, lettera a), del Regolamento di Giustizia FIH;
- respinge il reclamo presentato dal tesserato Sig. Filippo Treno in qualità di allenatore del Sodalizio HC Pistoia SSDARL, e dalla medesima Società, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Riccardo Fedi, e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 14 – 28 aprile 2023

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Vincenzo Corona

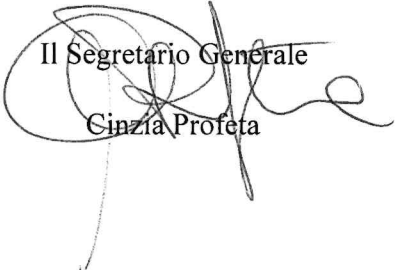
F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

Per la pubblicazione

Roma, 28 aprile 2023



Il Segretario Generale

Cinzia Profeta